

BGE 129 III 167

Bundesgericht (BGE), 2002-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_129 III 167](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_129_III_167)

FR: ATF 129 III 167

IT: DTF 129 III 167

Regeste

Regeste Art. 181 OR; Übernahme einer Einzelfirma mit Aktiven und Passiven durch eine Aktiengesellschaft. Bedeutung des Hinweises auf eine Bilanz in der öffentlichen Anzeige an die Gläubiger (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2).

Erwägungen

E. 2.1

Giusta l' art. 181 cpv. 1 CO chi assume un patrimonio o un'azienda con l'attivo ed il passivo diventa responsabile verso i creditori per i debiti inerenti, tosto che l'assunzione sia stata comunicata ai creditori dall'assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli. Ciò significa che l'assuntore prende il posto del debitore precedente senza che sia necessario ossequiare una forma particolare (DTF 126 III 375 consid. 2c pag. 378 con rinvii e riferimenti). Onde proteggere i creditori dagli effetti derivanti dal trasferimento legale dei debiti, l' art. 181 cpv. 2 CO sancisce la responsabilità solidale del nuovo debitore con quello precedente durante due anni (cfr. DTF 121 III 324 consid. 2 pag. 327). In altre parole, contestualmente alla comunicazione ai creditori o alla pubblicazione sui giornali, si verifica un'assunzione cumulativa del debito per la durata di due anni, dopodiché il debitore precedente viene liberato, senza che sia necessario il consenso del creditore (TSCHÄNI in: Basler Kommentar, n. 2 e 10 ad art. 181 CO ; GAUCH/SCHLUEP/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7a ed., n. 3750; SPIRIG in: Zürcher Kommentar, n. 6 seg. ad art. 181 CO). Il creditore non è tenuto a conoscere il contenuto degli accordi stipulati dall'assuntore con il debitore precedente quo alla natura e BGE 129 III 167 S. 169 all'ammontare degli attivi e dei passivi trasferiti; secondo la prassi egli può legittimamente riferirsi alle informazioni ricevute dall'assuntore o a quanto apparso nella pubblicazione (DTF 79 II 289 consid. 4b e c pag. 291 seg.; DTF 60 II 100 consid. 1 pag. 104 seg.). Il tenore della comunicazione - rispettivamente della pubblicazione - prevale dunque su quello della convenzione interna. La maggior parte della dottrina condivide questa giurisprudenza (TSCHÄNI, op. cit., n. 11 ad art. 181 CO ; SPIRIG, op. cit., n. 147 segg. ad art. 181 CO ; GAUCH/SCHLUEP/REY, op. cit., n. 3747; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, Zurigo 1974, nota a piè di pagina n. 125a pag. 397 e pag. 398; GUHL/KOLLER, Das schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., n. 24 e 25 pag. 291 seg.; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., pag. 590). Alcuni autori ritengono invece determinante la pattuizione intervenuta fra le parti, in particolare qualora la comunicazione superi gli accordi interni. Il creditore non ne risulta pregiudicato, potendo egli in ogni caso rivolgersi al debitore originario (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., pag. 908; VON BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 1964, pag. 353 lett. c). Riferita alla questione della validità dell'assunzione, questa tesi appare corretta: l'assuntore non può essere vincolato a

un contratto non valido, anche se il trasferimento dell'azienda o del patrimonio è già stato comunicato ai creditori (GAUCH/SCHLUEP/REY, op. cit., n. 3746 e 3748; VON TUHR/ESCHER, op. cit., pag. 397; BUCHER, op. cit., pag. 590; SPIRIG, op. cit., n. 183 seg. ad art. 181 CO). Essa non può tuttavia venir estesa all'ammontare dei passivi trasferiti. La buona fede nelle relazioni d'affari e l'esigenza di sicurezza nelle transazioni commerciali impongono di riconoscere al creditore la possibilità di dare alla comunicazione indirizzatagli il senso che un terzo in buona fede potrebbe attribuirle secondo il principio dell'affidamento (cfr. TSCHÄNI, op. cit., n. 11 ad art. 181 CO). Ciò vale a maggior ragione per quei passivi che per loro natura appartengono all'azienda o al patrimonio trasferiti. Al creditore non può pertanto venire opposta una riserva formulata in maniera implicita o poco chiara, dalla quale risulterebbe, a dire dell'assuntore, che certe posizioni sono state escluse dal trapasso o addirittura erano da lui ignorate (GUHL/KOLLER, op. cit., n. 24 pag. 291). Di riflesso, in simili casi, il creditore non può sostenere - una volta trascorso il termine perentorio di due anni - che il debitore precedente non sarebbe stato liberato dai propri obblighi. BGE 129 III 167 S. 170 Alla luce di queste considerazioni, non v'è motivo di scostarsi dalla citata giurisprudenza, approvata da gran parte della dottrina.

E. 2.2

In concreto, con atto pubblico del 30 giugno 1989 la X. S.A. ha assunto gli attivi e i passivi della ditta individuale del convenuto. La costituzione della società è stata pubblicata nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) del 18 luglio 1989; trattandosi di un fatto notorio, questa pubblicazione può essere tenuta in considerazione d'ufficio (CORBOZ, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II pag. 68). Dalla sua lettura emerge che "Il socio B. ha apportato alla società l'attivo e il passivo della sua attività commerciale privata, come da bilancio al 31 dicembre 1988 che dà all'attivo un importo di fr. 212'764.65 (cassa, debitori, materiale, ecc.) e al passivo un importo di fr. 155'761.45 (creditori vari, ecc.) con un saldo di capitale proprio di fr. 57'003.20, di cui fr. 48'000.- computati sul capitale sociale." Come rettamente osservato dall'attore, la pubblicazione fa riferimento al bilancio presentato in occasione dell'assunzione dell'azienda. La giurisprudenza stabilisce che in simili casi il creditore può in buona fede concludere per il trasferimento globale dei debiti all'assuntore (DTF 79 II 289 consid. 4c pag. 292; DTF 60 II 100 consid. 1 pag. 104 seg.; cfr. anche SPIRIG, op. cit., n. 153 ad art. 181 CO). L'opinione contrastante citata dall'attore (BECKER in: Berner Kommentar, n. 4 ad art. 181 CO) assevera, in sostanza, che qualora ci si richiami a un bilancio la responsabilità dell'assuntore si limita ai passivi ivi elencati, fatti salvi quei debiti che ogni assuntore deve prendere in considerazione, quali ad esempio i salari correnti. La giurisprudenza ritiene per contro che il creditore in buona fede può - e deve - considerare la sua pretesa inclusa nel bilancio se non vi sono motivi particolari per credere che ciò potrebbe non essere il caso. Anche a questo riguardo la prassi vigente merita di essere confermata. Non si può ragionevolmente chiedere ai creditori di verificare il bilancio nel dettaglio, onde appurare se il loro credito è stato inserito fra i passivi oppure no, ogni qualvolta la comunicazione, rispettivamente la pubblicazione, si limita a rinviare genericamente al bilancio. Questa è, d'altro canto, anche l'opinione dell'attore. Eventuali imprecisioni nella comunicazione non ostano dunque al trasferimento dei passivi inerenti l'azienda o il patrimonio assunti.

E. 2.3

Nella decisione impugnata il Tribunale d'appello ha deciso, a ragione, che i crediti vantati dall'attore, connessi alle prestazioni fornite alla ditta individuale, rientrano per loro natura

nel patrimonio trasferito alla società anonima, che svolge la stessa attività. BGE 129 III 167 S. 171 Qualora l'intenzione delle parti al contratto di assunzione fosse stata quella di escludere tali crediti dal trapasso, esse avrebbero dovuto precisarlo esplicitamente. Dato che nella pubblicazione apparsa sul FUSC i passivi sono stati menzionati globalmente, con l'indicazione "creditori vari", si può senz'altro ammettere che le asserite pretese dell'attore sono passate alla società anonima. Ciò significa che, attualmente, l'unica eventuale debitrice dell'attore potrebbe essere la società anonima, la presente causa essendo stata introdotta nel 1994, ben dopo la scadenza del termine perentorio di due anni sancito dall' art. 181 cpv. 2 CO .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.